

Selbstregulierungsorganisation des Schweizerischen
Anwaltsverbandes und des Schweizer Notarenverbandes

Organisme d'autoréglementation de la Fédération Suisse des Avocats
et de la Fédération Suisse des Notaires

Organismo di autodisciplina della Federazione Svizzera degli Avvocati
e della Federazione Svizzera dei Notai



A tutti i membri passivi affiliati all'OAD FSA/FSN

Bollettino informativo 2/2025

ottobre 2025

- 1. Adozione della revisione della Legge sul riciclaggio di denaro (LRD)**
- 2. Interpretazione della FINMA relativa alla distribuzione di carte prepagate e supporti dati e-money**
- 3. Mancata pubblicazione dei membri inattivi sulla base dei dati online della FINMA**
- 4. Rapporto annuale 2025**
- 5. Cambiamento alla presidenza dell'OAD FSA/FSN**
- 6. Corsi di formazione dell'OAD FSA/FSN 2025 & 2026**

Care colleghe, cari colleghi,
gentili signore, egregi signori,

1. Adozione della revisione della Legge sul riciclaggio di denaro (LRD)

Il 26 settembre 2025, l'Assemblea federale ha adottato la revisione della Legge sul riciclaggio di denaro (LRD) che introduce, in particolare, un'estensione del campo d'applicazione della LRD ai consulenti.

Le nuove disposizioni entreranno in vigore presumibilmente all'inizio dell'estate 2026.

Secondo il nuovo articolo 2 cpv. 3^{bis} della LRD, i consulenti che a titolo professionale partecipano a transazioni finanziarie in relazione con gli atti e negozi giuridici seguenti saranno assoggettati alla LRD:

- a. l'acquisto e la vendita di beni immobili;
- b. la creazione o la costituzione di un ente non operativo con sede in Svizzera o di un ente con sede all'estero;
- c. la gestione o l'amministrazione di un ente non operativo;
- d. i conferimenti e le distribuzioni di un ente non operativo;
- e. la vendita o l'acquisto di un ente giuridico sempreché avvenga per il tramite di un ente non operativo.

Sono parimenti considerati consulenti ai sensi della LRD riveduta anche:

- a. le persone giuridiche e fisiche che, a titolo professionale, mettono a disposizione di un ente giuridico un indirizzo o locali per una durata superiore a sei mesi (servizi di domiciliazione professionale) (art. 2 cpv. 3^{ter} LRD);
- b. gli impiegati delle autorità cantonali che esercitano la funzione di pubblico ufficiale e in tale funzione partecipano a transazioni finanziarie, compresa l'organizzazione di mezzi, in relazione con gli atti e negozi giuridici di cui all'art. 2 cpv. 3^{bis} LRD (art. 2 cpv. 3^{quater} LRD).

Va tuttavia sottolineato che la LRD riveduta prevede diverse esenzioni dal proprio campo di applicazione.

Infatti, gli avvocati e i notai che esercitano un'attività nell'ambito di procedimenti giudiziari, penali, amministrativi o arbitrali non sono assoggettati alla LRD (art. 2 cpv. 4 lett. f LRD). Lo stesso vale per i consulenti che agiscono in qualità di ufficio di revisione ai sensi del CO (art. 2 cpv. 4^{bis} LRD).

Inoltre, determinate operazioni elencate all'art. 2 cpv. 4^{ter} LRD sono escluse dal campo d'applicazione della LRD tenuto conto del debole rischio di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo a esse correlate. Tra queste rientrano in particolare:

- a. le transazioni riguardanti fondi o enti giuridici che hanno luogo in virtù del diritto di famiglia, del diritto matrimoniale, del diritto successorio o di donazioni;
- b. i trasferimenti di fondi o di enti giuridici per un valore inferiore a CHF 5 milioni;
- c. l'acquisto in Svizzera di un immobile a uso abitativo o di un immobile ad uso abitativo che serva da immobile sostitutivo;
- d. il trasferimento di fondi ai fini di un raggruppamento o di procedure analoghe;
- e. le attività svolte in nome di un organo di enti giuridici operativi o di fondazioni di pubblica utilità o di associazioni operative che hanno sede in Svizzera;
- f. la costituzione di fondazioni a causa di morte;
- g. le autenticazioni senza attività di consulenza accessoria.

La revisione della LRD comporta parimenti l'aggiunta di obblighi a carico dei consulenti. Questi sono tenuti ad identificare i clienti e accertare gli aventi economicamente diritto, a identificare l'oggetto e lo scopo dell'operazione auspicata dal cliente, e a effettuare un controllo rafforzato qualora l'operazione o il cliente comporti rischi elevati (art. 8b LRD). La portata di tali obblighi di diligenza si basa sui rischi; gli organismi di autodisciplina sono incaricati di definire le circostanze in cui i consulenti devono procedere a un controllo rafforzato (art. 8c LRD).

Inoltre, i consulenti dovranno mettere in atto i necessari provvedimenti organizzativi, in particolare la formazione del personale e i controlli, al fine di attenuare i rischi di riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo e violazione delle misure coercitive (art. 8d LRD).

A causa del segreto professionale, gli avvocati e i notai sono tenuti a segnalare all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro i loro sospetti di attività sospette soltanto se effettuano una transazione finanziaria in nome o per conto di un cliente e se le informazioni di cui sono possesso non sono protette dal segreto professionale (art. 9 cpv. 2 LRD).

Anche i consulenti sono sottoposti a un obbligo di affiliazione a un OAD, alla stessa stregua degli intermediari finanziari ai sensi dell'art. 2 cpv. 3 LRD (art. 14 cpv. 1 LRD). Mentre le condizioni di affiliazione previste dalla LRD rimangono quelle del diritto in vigore (art. 14 cpv. 2 lett. a-d LRD), gli OAD hanno ora la facoltà di stabilire ulteriori condizioni nei loro regolamenti (art. 14 cpv. 3 LRD).

Inoltre, l'articolo 12a LRD disciplina il coordinamento in materia di vigilanza per le persone che cumulano le attività di consulente e di intermediario finanziario: se una persona è già assoggettata a un'autorità di vigilanza istituita in virtù di una legge speciale (art. 2 cpv. 2 LRD) o affiliata a un OAD in ragione della sua attività di intermediario finanziario (art. 2 cpv. 3 LRD), la stessa autorità o lo stesso OAD rimane competente per l'insieme delle sue attività, comprese quelle di consulenza. Allo stesso modo, gli intermediari finanziari di cui all'art. 2 cpv. 2 lett. a^{bis} LRD che sono assoggettati alla vigilanza di un organismo di vigilanza ai sensi dell'art. 43a LFINMA sono sottoposti alla vigilanza dell'organismo di vigilanza competente per l'insieme delle loro attività. Alla luce di questi sviluppi, l'OAD si prepara ad attuare questa riforma legislativa nella sua organizzazione e a fornire un controllo adeguato ed efficace per i suoi membri in qualità di intermediari finanziari o consulenti.

L'OAD è in contatto con il Dipartimento federale delle finanze per quanto concerne l'adeguamento dell'ORD e informerà i propri membri in merito agli adeguamenti organizzativi o alle misure da adottare.

2. Interpretazione della FINMA relativa alla distribuzione di carte prepagate e supporti dati e-money

La FINMA ha chiarito la propria interpretazione per quanto riguarda la distribuzione delle cosiddette carte prepagate (come le carte regalo) e dei supporti di dati e-money.

Ai sensi dell'art. 2 cpv. 3 lett. b LRD, sono considerate intermediari finanziari le persone che, a titolo professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli, in particolare le persone che forniscono servizi nel campo delle operazioni di pagamento, in particolare effettuano trasferimenti elettronici per conto di terzi, oppure emettono o amministrano mezzi di pagamento come carte di credito e assegni di viaggio. Inoltre, l'art. 2 cpv. 3 lett. b LRD precisa che si è in presenza di un servizio nel campo delle operazioni di pagamento se l'intermediario finanziario emette o amministra mezzi di pagamento che non consistono in denaro contante, utilizzati dalla controparte per effettuare pagamenti a terzi (art. 4 cpv. 1 lett. c ORD). Ciò include i sistemi che consentono di pagare con fondi disponibili memorizzati (supporti dati e-money ricaricabili, carte di debito) o di registrare un debito che sarà fatturato dal gestore del sistema di pagamento (carte di credito, carte di negozi che coinvolgono tre contraenti, ecc.).

Per determinare il campo d'applicazione della LRD in questo contesto, la FINMA opera una distinzione tra relazioni bipartite e tripartite.

I mezzi di pagamento, come le carte prepagate, utilizzati in una relazione bilaterale, non rientrano nel campo d'applicazione della LRD. Ciò riguarda in particolare i casi in cui l'emittente partecipa anche all'operazione sottostante, nell'ambito della quale viene effettuato il pagamento. Anche il terzo che vende carte prepagate a un cliente finale non è soggetto alla LRD, a condizione che tali carte possano essere utilizzate solo per pagamenti a favore dell'emittente (ad es. vendita di buoni Apple nei chioschi). Le carte prepagate che, nell'ambito di una relazione tripartita, possono essere utilizzate per pagamenti presso l'emittente e presso terzi (ad es. Paysafecard) sono invece considerate mezzi di pagamento ai sensi della LRD. In questo contesto, la LRD si applica non solo all'emittente, ma anche alle parti che consentono al cliente finale di accedere al sistema di pagamento e che hanno quindi un contatto diretto con il cliente, come i distributori.

La distribuzione dei mezzi di pagamento soggetti alla LRD può seguire un modello di vendita (in nome e per conto del distributore) o un modello di intermediazione (in rappresentanza diretta dell'emittente). In linea di principio, in un rapporto tripartito, entrambi i modelli sono sottoposti alla LRD. Tuttavia, nel modello d'intermediazione, il distributore può invocare l'eccezione per gli ausiliari ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 lett. b ORD, ciò che lo esonererebbe da un assoggettamento.

In sostanza, gli emittenti e i distributori di carte prepagate o di supporti dati e-money nell'ambito di una relazione tripartita sono assoggettati alla LRD, fatta salva l'applicazione dell'eccezione di cui all'art. 2 cpv. 2 lett. b ORD. Le persone interessate dovranno presentare richiesta di affiliazione a un OAD entro e non oltre il **31 dicembre 2025**. I membri dell'OAD che esercitano una tale attività devono parimenti informare l'OAD in merito all'esercizio di tale attività entro e non oltre il **31 dicembre 2025**.

Il segretariato generale è a disposizione per eventuali domande vertenti sull'interpretazione della FINMA, innanzi esposta.

3. Mancata pubblicazione dei membri inattivi sulla base dei dati online della FINMA

La pagina «Ricerca di affiliati OAD» disponibile sul sito internet della FINMA¹ elenca gli intermediari finanziari affiliati a un OAD e specifica quale OAD è responsabile della vigilanza su ogni intermediario finanziario. Tali dati sono aggiornati trimestralmente, in base alle informazioni fornite dagli OAD.

¹ Disponibile al seguente link: <https://www.finma.ch/it/autorizzazione/organismi-di-autodisciplina-oad/ricerca-di-affiliati-oad/>

Nel suo Rapporto annuale 2024, la FINMA indica di aver esaminato il modo in cui gli OAD gestiscono i cambiamenti concernenti le condizioni di affiliazione dei loro membri nonché le modifiche degli elenchi degli OAD concernenti gli intermediari finanziari affiliati, in particolare per quanto riguarda i membri che non esercitano alcuna attività assoggettata alla LRD, al fine di evitare qualsivoglia informazione errata sull'effettiva attività dei membri e sull'estensione della vigilanza.

Nonostante gli intensi colloqui con la FINMA, quest'ultima ha deciso che nella banca dati della FINMA non saranno più visualizzati i membri inattivi, ossia quelli che non esercitano alcuna attività assoggettata alla LRD. In futuro la FINMA aggiornerà anche questa banca dati quotidianamente, ciò comporterà parimenti per l'OAD un'interazione più intensa con la FINMA.

Per quanto riguarda l'affiliazione all'OAD, nulla cambia per tali membri, così come per quelli che attualmente non esercitano alcuna attività sottoposta a vigilanza.

4. Rapporto annuale 2025

Si rammenta che tutti gli avvocati e i notai affiliati all'OAD devono comunicare al segretariato generale, **entro e non oltre il 31 gennaio 2026**, tramite il portale OAD, lo stato delle loro relazioni cliente al 31 dicembre 2025 e fornire informazioni complementari.

Il portale OAD è ora l'unico mezzo per la trasmissione dei rapporti annuali e per la gestione dei controlli LRD. Non sarà quindi accettata alcuna trasmissione cartacea e la documentazione cartacea utilizzata finora sarà integralmente sostituita dal portale OAD. **Il segretariato generale deve rifiutare ogni inoltro cartaceo.**

Il segretariato generale è a disposizione per qualsiasi domanda relativa all'utilizzo del portale, alla gestione dei controlli o alla trasmissione del rapporto annuale.

5. Cambiamento alla presidenza dell'OAD FSA/FSN

Dopo circa 25 anni al servizio dell'OAD, sin dalla sua costituzione, in qualità di presidente e membro del comitato, il dott. Peter Lutz ha deciso di dimettersi dalla propria carica con effetto al 30 settembre 2025.

I membri attivi dell'OAD, la Federazione Svizzera degli Avvocati e la Federazione Svizzera dei Notai prendono atto con grande rammarico delle dimissioni di Peter Lutz e hanno deciso di eleggere Nicolas Ramelet, membro del comitato dell'OAD dal 2023, quale suo successore a partire dal 1° ottobre 2025. In qualità di avvocato e associato di uno studio legale specializzato in diritto dei mercati finanziari con sede a Zurigo, Nicolas Ramelet vanta una vasta esperienza pratica in materia di autoregolamentazione secondo la LRD.

Tale sostituzione consente all'OAD di assicurare una successione lineare alla presidenza dell'OAD. Al contempo, esso prepara ai compiti che l'attendono in materia di vigilanza sui consulenti LRD. A tal fine, l'OAD è già in stretto contatto con la FSA e la FSN nonché con altri attori del settore e organismi politici.

6. Corsi di formazione 2025 & 2026

I seminari del 2025 e 2026 si svolgeranno nelle seguenti date :

Formazione di base 2025		Formazione continua 2025	
		Ginevra (f)	mercoledì 05.11.2025
		Olten (d)	mercoledì 12.11.2025

Formazione di base 2026		Formazione continua 2026	
Ginevra (f)	mercoledì 9.9.2026	Ginevra (f)	martedì 8.9.2026
Lugano (i)	giovedì 8.10.2026	Lugano (i)	mercoledì 7.10.2026
Zurigo (d)	giovedì 22.10.2026	Zurigo (d)	mercoledì 21.10.2026
		Ginevra (f)	mercoledì 04.11.2026
		Olten (d)	mercoledì 11.11.2026

Registrazione su : www.oad-fsa-fsn.ch

La Segreteria generale sarà lieta di rispondere a tutte le vostre domande.

Segreteria generale, Spitalgasse 40, 3011 Berna info@sro-sav-snv.ch, Tel. : 031 533 70 00

Tedesco : Christian Lippuner, christian.lippuner@sro-sav-snv.ch, Tel. : 071 230 30 50

Francese : Olivier Nicod, olivier.nicod@oar-fsa-fsn.ch, Tel. : 058 658 80 00

Italiano : Pietro Crespi, pietro.crespi@oad-fsa-fsn.ch, Tel. : 091 825 15 52

Disclaimer : L'OAD FSA/FSN si riserva il diritto di fornire informazioni solo su argomenti selezionati, senza alcuna pretesa di completezza. Oltre ai seminari e alle schede informative, i soci passivi stessi sono tenuti a prendere tutte le misure necessarie per assicurarsi di disporre delle informazioni necessarie al corretto svolgimento delle loro attività soggette alla LRD. In particolare, è consigliabile abbonarsi alle informazioni elettroniche fornite dalle autorità competenti, in particolare dal DFF, dalla FINMA, dalla SECO e da MROS.